

usicivici/demanio/risorse

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.it

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. II, Sentenza 15 giugno 2015, n. 12390

sul ricorso 2586/2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. A. BRAGADIN n. 7 int. 14, presso lo studio dell'avvocato ORAZIO MANLIO DE DONA, rappresentato e difeso dall'avvocato DE DONA Luigi;

- ricorrente -

contro

COMUNE di MONTEFORTE CILENTO (SA) c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato FEOLA Marcello;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1099/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato GIANLUCA DE DONA, con delega dell'Avvocato LUIGI DE DONA difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato MARCELLO FEOLA, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- G.A., con atto di citazione del 20.3.1999, convenne il Comune di Monteforte

Cilento innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, esponendo quanto segue: a seguito di un lungo contenzioso col Comune, terminato con sentenza della Suprema Corte del 14.3.1957, l'Ente era stato immesso nel possesso del fondo (OMISSIS), p.lle 97, 98, 99, 100, 105, 106 e 107, perché gravato di usi civici;

peraltro, era stata occupata una superficie maggiore di quella prevista e il Comune con Delib. 12 febbraio 1996, aveva dato in concessione a tale Gi.An. le p.lle 98, 100, 105 e 106, per uso pascolo.

Chiese che il Tribunale, accertato che il Comune aveva occupato terreni in più di quelli stabiliti, lo condannasse al rilascio di detti terreni occupati in più, oltre il pagamento dei frutti percepiti e delle spese processuali.

Il convenuto, costituendosi, eccepì la carenza di legittimazione attiva del G.; eccepì ancora il giudicato proveniente dalle pregresse pronunce (sentenza Corte Appello di Napoli del 15.6.83 e sentenza del Commissario Usi Civici dell'8.6.54); infine ed eventualmente, l'usucapione.

Il Tribunale, con sentenza del 15 ottobre 1984, rigettò la domanda richiamando il giudicato e, in ogni caso, l'usucapione abbreviata realizzatasi con la trascrizione della sentenza.

Con sentenza dep. il 20 dicembre 2008 la Corte appello di Salerno rigettava l'impugnazione principale proposta dall'attore.

Affermata la legittimazione attiva del G., i Giudici ritenevano che l'esame della domanda proposta era preclusa essendosi al riguardo formato il giudicato, per avere il Commissario agli usi civici, con la sentenza del 1954, esaurito ampiamente, sotto ogni aspetto, le questioni e i rilievi, ora riproposti dall'appellante: l'estensione del fondo (OMISSIS); la natura demaniale e non privata;

l'occupazione abusiva e la data.

In ogni caso, non era stata impugnata la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto l'acquisto per usucapione, del quale era comunque risultata fornita prova.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G. A. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

L'intimato si è costituito al fine di ricevere l'avviso dell'udienza di discussione, alla quale ha partecipato il difensore.

Motivi della decisione

1.1. - Il primo motivo, nel denunciare la nullità della sentenza impugnata, deduce che Presidente del Collegio che aveva emesso la predetta decisione era il Dr. R.A., che era stato componente del Collegio che aveva pronunciato la sentenza n. 23 del 1969 nel giudizio attivato da G.F. e G.A. per le miglorie e addizioni apportate al fondo (OMISSIS).

1.2. - Il motivo è infondato.

Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicché, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. 26223/2014).

2.1. - Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la esistenza di un giudicato intangibile, preclusivo dell'esame della domanda: osserva al riguardo che la decisione emessa dal Commissario agli usi civici nel giudizio in cui era stata disposta la reintegrazione del possesso, verteva in materia possessoria; dunque - attesa la diversità della causa petendi e del petitum - non avrebbe potuto avere alcun effetto vincolante nella presente sede di natura petitoria in cui era stata rivendicata la proprietà dell'immobile occupato dal Comune, tenuto conto che era stato chiesto l'accertamento della esatta estensione dei fondi occupati dal Comune con la condanna alla restituzione di quelli detenuti *sine titulo* secondo quanto risultante dagli atti notarili e dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 1883.

2.2. Il motivo va disatteso.

Occorre innanzitutto chiarire che la natura precettiva di una sentenza va verificato non soltanto a stregua del dispositivo ma anche della motivazione.

La sentenza qui impugnata ha verificato la natura di giudicato vincolante nel presente giudizio della sentenza emessa fra il Comune di Monteforte Cilento e G.F. (genitore dell'appellante) e il germano N. con cui era stato accertato che: "il fondo (OMISSIS) era esteso per ettari 13.06.60 e che era costituito dalle p.lle 97/98/99/100/101/105 e 106 della partita 207 e 207 della partita 210; che confinava con fiume (OMISSIS), proprietà privata fra cui gli stessi G. o facenti parte dell'ex demanio ecclesiastico; che il possesso del fondo da parte dei G. risale all'anno 1906; che il comprensorio demaniale ex ecclesiastico assegnato al Comune dal 1910, fra cui il fondo (OMISSIS), era esteso per ettari 71.33.11; che l'eccezione dei convenuti G. secondo cui il catasto geometrico aveva determinato l'estensione in soli ettari 53.61.14 non aveva consistenza posto che l'attuale indicazione catastale riportava le sole parti quotizzate corrispondenti appunto ai predetti ettari non avendo potuto volturare quote che il Comune non aveva attribuito ad alcuno; che il fatto che il fondo (OMISSIS) non risultasse all'accertamento eseguito nel '34 dall'istruttore era da ascrivere unicamente al fatto che l'istruttore si era uniformato alla verifica delle occupazioni del demanio verificatesi nel 1894, i data sotto la quale non si era verificata l'occupazione da parte dei G.; che paramenti non aveva fondamento l'assunto di costoro secondo cui nelle p.lle 100/98/97/101 e 99 fosse da identificarsi il terreno detto (OMISSIS) di loro antica proprietà privata e nella p.lla 107, in catasto livellarla al Comune, fosse da identificarsi il terreno c.d. (OMISSIS) acquistato da essi G. con atto notar Capaldo del 1822 (20 giugno) e in una porzione della p.lla 105 fosse da individuarsi un fondo denominato (OMISSIS), da non confondersi col demanio omonimo assegnato al Comune nel 1810 e suddiviso fra i cittadini nel 1894: infatti non era innanzitutto esatto che nel 1894 tutto il demanio omonimo era stato sistemato; il comprensorio reclamato dal Comune era inoltre interamente racchiuso in uno spazio ben delimitato, con esatti confini, mentre l'assunto dei convenuti portava alla non contiguità dei fondi tra loro; decisivo infine era

il fatto che l'estensione dei terreni della contrada (OMISSIS) intestata ai G. nel catasto provvisorio rapportata all'attuale sistema di misurazione, non raggiungeva nemmeno un ettaro e mezzo, mentre il fondo reclamato dal Comune aveva una estensione di oltre 13 ettari".

La sentenza del Commissario ha compiuto l'accertamento della natura e dell'oggetto del diritto spettante al Comune, previa verifica dell'estensione del fondo spettante al Comune, secondo quella che era stata la domanda al riguardo proposta dall'attore in quel giudizio.

Ne consegue che tali accertamenti erano preclusivi del loro riesame in un altro giudizio. Al riguardo, occorre ricordare che nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - prevista dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29 - rientrano le controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, ovvero della qualità demaniale del suolo, nonché le questioni relative alla rivendicazione, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, ogni qual volta attengano a controversie aventi ad oggetto l'accertamento tra i titolari delle rispettive posizioni soggettive e debbano essere risolte con efficacia di giudicato. Relativamente alle menzionate controversie, la giurisdizione del Commissario sussiste ogni qualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate si pone come antecedente logico-giuridico della decisione, cosicché la decisione relativa alla titolarità o alla estinzione degli usi civici, ovvero alle conseguenze della cessione o dell'espropriazione dei terreni soggetti ad usi civici, come antecedente logico necessario, suppone la valutazione e la pronuncia con efficacia di giudicato in merito alla "qualitas soli" (S.U. 6689/1995; 720/1999; 7894/2003; 19472/2014).

3.1. - Il terzo motivo censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto provato l'acquisto da parte del Comune per usucapione dei diritti di uso civico.

3.2. - Il motivo è inammissibile.

In primo luogo va considerato che l'affermazione dei Giudici relativa alla sussistenza del possesso ad usucapionem è stata resa ad abundantiam e, come tale, è priva di valore decisorio, posto che, come si è visto, la sentenza impugnata ha fondato il rigetto della domanda sul carattere preclusivo e vincolante del giudicato che, in quanto tale, evidentemente è assorbente di ogni altra considerazione e che, comunque, la censura riguardante l'acquisto per usucapione dichiarato dal giudice di primo grado è stata dichiarata inammissibile essendo stato ritenuto che non avesse formato oggetto di appello, statuizione - quest'ultima - che non è stata specificamente denunciata con il ricorso per cassazione: il che ha comportato che, in ogni caso, sulla questione della usucapione i Giudici di appello si erano spogliati della potestas iudicandi (S.U. 3840/07, 24469/13, Cass. 24469/14).

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.800,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2015